SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 993)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalle Commissioni permanenti riunite 4ª (Giustizia) e 13ª (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 26 giugno 1980 (V. *Stampato n.* **117**)

d'iniziativa dei deputati CATTANEI, AMABILE, ARMELLA, BIONDI, COSSIGA, DEL PENNINO, FRACCHIA, GARGANI, LABRIOLA, MAGNANI NOYA Maria, MORA, PADULA, REGGIANI, RICCI, SABBATINI, SPAGNOLI, VERNOLA e VENTRE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 luglio 1980

Riforma del sistema previdenziale forense

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Prestazioni*)

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b*) e *c*) e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere *a*) e *d*).

Art. 2.

(*Pensione di vecchiaia*)

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,50 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — IRPEF — quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a 6 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per cento.

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,50 per cento di cui al primo comma è così ridotta:

a) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno 5 anni l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino all'1,75 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 3.

(*Pensione di anzianità*)

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 2.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Art. 4.

(*Pensione di inabilità*)

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione, e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Art. 5.

(*Pensione di invalidità*)

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest'ultima ai sensi dell'articolo 2, in sostituzione della pensione di invalidità.

Art. 6.

(*Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità*)

Le modalità per l'accertamento della inabilità e dell'invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal Comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

Art. 7.

(*Pensioni di reversibilità ed indirette*)

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per gli altri figli,

fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*).

Le pensioni di reversibilità ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità, con esclusione del praticantato, a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso.

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguìto e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Art. 8.

(*Pagamento delle pensioni*)

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 9.

(*Erogazioni a titolo assistenziale*)

I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa

e dei loro familiari, a favore degli avvocati e procuratori che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'articolo 11, e dei loro familiari, nonchè degli iscritti agli elenchi speciali di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera *b*), della legge 27 novembre 1933, n. 1578, e loro familiari.

Art. 10.

(*Contributo soggettivo*)

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;

b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 600.000.

Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione.

Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età, nonchè per i praticanti procuratori che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di avere compiuto i 30 anni di età, il contributo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF.

Art. 11.

(*Contributo integrativo*)

A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvo-

cato e di procuratore nonchè i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, primo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

Art. 12.

(*Fondo di garanzia*)

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà con-

to anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'Ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita.

Art. 13.

(*Variabilità dei contributi*)

La percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ogni quattro anni, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984.

La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia, che non deve essere inferiore a due annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

Art. 14.

(*Soppressione di contributi*)

I contributi di cui alle tabelle *C* e *D* allegate alla legge 22 luglio 1975, n. 319, cessano di avere applicazione col 31 dicembre 1984.

I contributi di cui alla tabella *B* allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, nonchè quelli di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, possono essere ridotti o soppressi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con le modalità prescritte dall'articolo 13, terzo comma, della presente legge, in relazione all'andamento finanziario della Cassa e comunque entro il 31 dicembre 1988.

Per i contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, semprechè non sia intervenuta una riforma generale della materia, la riduzione o soppressione graverà sulla quota di essi che spetta alla Cassa.

Ai fini di cui al comma precedente si applica l'articolo 13, terzo comma, della presente legge.

Il contributo di cui alla tabella *E* allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(*Rivalutazione dei redditi*)

Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonchè per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.

A tal fine il Consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del lavoro e della

previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

Art. 16.

(*Rivalutazione delle pensioni e dei contributi*)

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

La variazione degli importi delle pensioni è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su richiesta del Consiglio di amministrazione della Cassa, e decorre dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quinto comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire più vicine per il terzo.

Art. 17.

(*Comunicazioni obbligatorie alla Cassa*)

Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonchè i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data

prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonchè il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonchè quelle relative allo stato di famiglia.

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.

Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 18, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguìta da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 23 della presente legge.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dell'Ordine, ed il Consiglio nazionale forense per gli iscritti al solo albo speciale, devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fi-

scale. Successivamente, entro il mese di luglio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il Consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti Uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati e i procuratori nonchè i pensionati.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

Art. 18.

(*Pagamento dei contributi*)

I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo comma, e all'articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, quarto comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 19.

(*Prescrizione dei contributi*)

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.

Art. 20.

(*Controllo delle comunicazioni*)

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 17, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 21.

(*Restituzione dei contributi*)

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10, nonchè degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di cui alla tabella *E* allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319.

Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, semprechè non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

Art. 22.

(*Iscrizione alla Cassa*)

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319.

L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità. L'iscritto, in caso di omessa domanda, è tenuto a pagare una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi dovuti per ogni anno di ritardo.

Il Comitato dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel se-

condo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 319.

Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei Consigli regionali, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonchè il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quarto comma.

Non è ammessa l'iscrizione alla Cassa per gli avvocati e i procuratori che, quali iscritti agli elenchi speciali, esercitano la professione nell'ambito di un rapporto di impiego.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti procuratori abilitati al patrocinio.

L'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, è così modificato:

« La Giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci ».

Art. 23.

(Comunicazioni e pagamento dei contributi per gli anni 1975 e successivi)

In sede di prima applicazione della presente legge, tutti gli iscritti all'albo degli avvocati e dei procuratori devono comunicare alla Cassa, nei termini ed ai sensi del successivo comma:

a) l'ammontare dei redditi di cui all'articolo 10 prodotti negli anni dal 1975 all'ultimo anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i volumi di affari di cui all'articolo 11 denunziati per i medesimi anni nonchè gli eventuali accertamenti definitivi inerenti;

b) gli eventuali pagamenti già eseguiti e le somme ancora da assolvere su cartelle esattoriali per contributi personali obbligatori riferiti allo stesso periodo, allegando fotocopia della relativa documentazione;

la comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

La comunicazione di cui al comma precedente deve avvenire entro la fine del sesto mese solare successivo all'entrata in vigore della presente legge. Se tale termine scade dopo il 31 gennaio dell'anno successivo a detta entrata in vigore, il termine è prorogato alla successiva data di cui all'articolo 17, primo comma, e la comunicazione deve riguardare i dati degli anni dal 1975 all'ultimo anno anteriore incluso.

Nel caso di omissione, ritardo o infedeltà nella comunicazione si applicano le corrispondenti disposizioni dell'articolo 17.

Il pagamento dei contributi personali obbligatori relativi agli anni di cui al precedente primo comma, nella misura di cui all'articolo 24 ed eccedente i contributi già pagati o per i quali sia già stata ricevuta cartella esattoriale, è eseguito entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, nei modi di cui all'articolo 18, terzo comma.

Qualora il pagamento non sia eseguito a norma del precedente comma, la Cassa provvede alla riscossione a mezzo di ruoli esat-

toriali, ai sensi dell'articolo 18, quinto comma.

Nei confronti di chi ha provveduto alla comunicazione nei termini di cui al secondo comma, ovvero nei successivi 60 giorni, la riscossione dei contributi e delle eventuali sanzioni ridotte avviene in tre annualità e sono addebitati interessi del 6 per cento per ogni semestre o frazione di semestre superiore a tre mesi, a partire dal termine di cui al precedente quarto comma.

Nei confronti di chi non abbia provveduto alla comunicazione nei termini di cui al secondo comma, o abbia presentato dichiarazione infedele, la riscossione avviene in una sola annualità, con addebito di interessi nella stessa misura prevista dal comma precedente.

Art. 24.

(*Decorrenza del regime contributivo*)

I contributi minimo e percentuale di cui all'articolo 10 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Relativamente ai redditi prodotti nell'anno anteriore a tale entrata in vigore e in quelli precedenti, restano dovuti i contributi previsti dalla legislazione rispettivamente vigente. I contributi di cui alla tabella *A* allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, sono dovuti, su redditi superiori a sei milioni, nella misura del 10 per cento.

Le somme già pagate in base ad aliquote superiori al 10 per cento e non compensate con contributi già dovuti devono essere restituite senza interessi a chi abbia tempestivamente inviato le comunicazioni di cui all'articolo 23 entro 12 mesi dalla richiesta inviata alla Cassa con lettera raccomandata. È fatta salva, per le eccedenze già poste a ruolo, la facoltà di chiedere lo sgravio dal ruolo stesso.

Il diritto alla restituzione dei contributi pagati in eccedenza rispetto all'aliquota del 10 per cento spetta anche ai pensionati o ai loro eredi, a condizione che esso sia fatto valere entro un anno dall'entrata in vigore

della presente legge e che la domanda sia accompagnata dalla dichiarazione di cui all'articolo 23.

Art. 25.

(*Base del reddito per il passato*)

Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 24, primo comma, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, primo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare, fermi restando i limiti di cui agli articoli 2, secondo comma, e 10, primo comma, lettera *a*).

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quarto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto col reddito fiscale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

Art. 26.

(*Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie*)

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.

Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l'articolo 28 della presente legge.

La facoltà di riscatto di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798, come sostituito dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 319, può essere esercitata, alle condizioni ivi previste, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. La facoltà di riscatto di cui al successivo comma dello stesso articolo 5 può essere esercitata, alle condizioni ivi previste, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, e può riguardare tutto il periodo, fino ad un massimo di quattro anni complessivi, durante il quale l'iscritto abbia combattuto nelle Forze armate dello Stato italiano o nelle formazioni partigiane, dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945. Le anzidette facoltà di riscatto possono essere esercitate soltanto da chi sia iscritto alla Cassa da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge; gli anni comunque riscattati entro i termini innanzi previsti, ovvero in precedenza, valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità, quest'ultima limitatamente agli iscritti all'albo anteriormente al 19 gennaio 1952.

Per gli iscritti che compiano i 65 anni fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 19 gennaio 1982 l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, primo comma, è ridotta, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, in misura pari al tempo intercorrente fra il compimento del sessantacinquesimo anno e l'anzidetta data del 19 gennaio 1982. La misura della pensione è commisurata all'anzianità effettiva.

Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1952 saranno utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.

Art. 27.

(*Decorrenza delle rivalutazioni*)

Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.

La prima tabella di cui all'articolo 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'ISTAT non ha calcolato l'indice di cui all'articolo 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso.

Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quinto comma, 4, secondo comma, e 10, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Per la prima applicazione dell'articolo 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

(*Ricalcolo delle pensioni*)

Coloro che abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia o di invalidità od a pensione di reversibilità o indiretta prima della data di cui all'articolo 26, primo comma, possono chiederne il ricalcolo secondo gli articoli 2, 4, 5 e 25, presentando domanda documentata alla Cassa, a pena di decadenza, entro l'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge. Ove detta domanda non sia presentata, la pensione resta stabilita nella misura in atto, con le successive rivalutazioni.

Ai fini del ricalcolo, sono verificati i requisiti contributivi e calcolata l'entità della pensione secondo le norme della presente legge che varrebbero per la sua concessione, riferite al momento dell'originaria maturazione e con l'osservanza dell'articolo 25; la pensione è rivalutata secondo le norme della presente legge, e l'eventuale maggior misura di essa è riconosciuta all'iscritto con effetto

dalla domanda di ricalcolo. Nei confronti di coloro che abbiano proseguito l'esercizio professionale dopo il pensionamento si applica l'articolo 2, quinto comma, lettera *b*). Ai fini del calcolo dell'entità della pensione secondo le norme della presente legge, si tiene conto della sola anzianità effettiva, esclusi gli anni comunque riscattati.

Art. 29.

(*Iscrizione retroattiva e retrodatazione di iscrizioni*)

Entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati, i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio che abbiano esercitato con carattere di continuità la professione o il praticantato a norma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo o la retrodatazione degli effetti dell'iscrizione, se già iscritti, risalendo al massimo all'iscrizione agli albi e ai registri dei praticanti e comunque non oltre il 1952.

La domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall'articolo 17, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.

Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile. Ad essa deve seguire entro sei mesi il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'articolo 18, primo comma, per ogni anno di anzianità, del contributo minimo vigente all'atto della entrata in vigore della presente legge, nonchè delle maggiori somme dovute in base alle disposizioni del tempo. L'omesso o ritardato pagamento comporta decadenza della domanda.

Per conseguire la pensione, gli interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, per i rispettivi periodi di efficacia, nonchè l'anzianità occorrente in base alle norme applicabili al momento di maturazione della pensione.

Art. 30.

(*Aggi sulle marche*)

Gli aggi da riconoscere a persone, enti ed istituti incaricati del prelevamento, custodia, distribuzione e vendita delle marche inerenti ai contributi di cui all'articolo 14 sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Cassa. Il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 31.

(*Durata in carica degli organi della Cassa*)

L'articolo 10 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della Cassa durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta ».

Art. 32.

(*Disposizione finale*)

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.